



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.11227 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2022, vertente

TRA

ANTONIO MAZZOTTA, nato 01/12/1955 elettivamente domiciliato\ a in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv.ANDREA OLIVA e TARANTINI LEONARDO (TRNLRD77D04E506P) Indirizzo Telematico; che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

Ricorrente

E

INPS, rappresentato\ a e difeso\ a giusta procura in atti dall'Avv. RAHO MARCELLO, ed elettivamente domiciliato\ a in VIALE MARCHE N.12 C/O INPS LECCE

COMUNE DI LECCE, in persona del Sindaco p.t., rappresentato\ a e difeso\ a giusta procura in atti dall'Avv. NOVEMBRE EUGENIA, ed elettivamente domiciliato\ a in VIA RUBICHI 73100 LECCE

Resistente

CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 19/10/2022 ANTONIO MAZZOTTA conveniva in giudizio *INPS e COMUNE DI LECCE* esponendo

- Di aver lavorato alle dipendenze del Comune di Lecce, in qualità di impiegato amministrativo, dal 22/05/1980 al 31/07/2017, per un totale di anni 37, mesi 2, giorni 9, all'infuori di un breve periodo di assegnazione alle dipendenze della Regione Puglia, limitatamente al periodo dal 01/01/1983 al il 31/10/1984;
- Che collocata in pensione in data 31/07/2017, l'INPS con provvedimento del 24/09/2018, provvedeva al calcolo del Trattamento di Fine Servizio escludendo dal calcolo il periodo 22/05/1980 ed il 31/12/1982 in cui aveva lavorato con contratto di formazione lavoro.
- Che doveva esserle riconosciuto a tali fini anche detto periodo lavorativo.

Concludeva chiedendo “**1)** Accertare e dichiarare, nei confronti di INPS e, per quanto di ragione, del Comune di Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, per tutti i motivi di cui in narrativa, che il Sig. Mazzotta Antonio ha diritto a percepire il TFS maturato relativamente al periodo dal 22/05/1980 ed il 31/12/1982, nonché al versamento dei contributi eventualmente omessi;

2) Per l'effetto, condannare i convenuti in solido alla corresponsione della complessiva somma di €4.376,52, per le causali spiegate nel presente ricorso, con riferimento al periodo oggetto di causa, comunque maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, dalla maturazione del diritto sino al soddisfo; ovvero della somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta in corso di causa;

3) In subordine, condannare il Comune di Lecce alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente per il suddetto periodo di lavoro;

4) Condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

Regolarmente costituito INPS eccepiva preliminarmente la prescrizione, nel merito l'infondatezza della pretesa.

Concludeva chiedendo “- dichiarare inammissibile il ricorso avversario per intervenuta decadenza o per maturazione del termine prescrizione; in via gradata, rigettare il ricorso avversario perché del tutto infondato in fatto e diritto. Vinte le spese e competenze del giudizio”.

Regolarmente costituito COMUNE DI LECCE rilevava di aver regolarmente versato la relativa contribuzione all'INADEL e che l'obbligo al pagamento gravava esclusivamente sull'INPS.

Concludeva chiedendo “**in via principale** rigettare la domanda così come proposta nei confronti del Comune di Lecce,; **in via subordinata**, nell’ipotesi di condanna, dichiarare il diritto del Comune di Lecce di essere manlevato dall’INPS,relativamente a tutte le somme che verranno riconosciute in favore della ricorrente, e/o ordinare all’INPS di restituire all’Ente convenuto tutte le somme indebitamente trattenute dal medesimo Istituto con riferimento alla posizione contributiva della ricorrente. Con vittoria di spese e competenze di lite”.

La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta, è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell’udienza mediante note scritte, ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., e decisa all’esito del deposito delle note.

Preliminarmente, quanto all 'eccezione di decadenza sollevata dall'I.N.P.S., deve rilevarsi che la stessa è infondata avuto riguardo all'oggetto del giudizio diretto alla declaratoria del diritto a conseguire il trattamento di fine rapporto anche per il periodo anteriore all'immissione nei ruoli della amministrazione pubblica.

Infatti l’art.47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1970 n. 639 invocato dall’INPS, trova applicazione alle controversie in materia di trattamenti pensionistici e in materia di prestazioni della gestione di cui all'[articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88](#),

Analogamente, quanto alla prescrizione, stante l’asserita natura unitaria del premio di servizio, il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto.

Nel merito va premesso che la [l. n. 285/1977](#) prevedeva la predisposizione da parte dell'Amministrazione centrale e delle Regioni di programmi di servizi ed opere per sperimentare lo svolgimento di attività alle quali potevano essere destinati giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni. Tali programmi si articolavano in progetti specifici definiti d'intesa con i Comuni e gli altri enti, o su proposta di cooperative, da attuarsi mediante contratti di formazione e lavoro da concludersi con i soggetti iscritti nelle liste di collocamento (di cui all'art. 4) previa chiamata numerica. L'art. 26 bis prescriveva che i giovani destinati all'attuazione di tali progetti seguissero cicli formativi non retribuiti per un numero di ore non inferiore al 30% della durata dell'attività dedotta nel contratto, che, a sua volta, non poteva essere inferiore a 20 ore (art. 26).

L'art. 26 penultimo comma riconosceva titolo di preferenza nei concorsi della pubblica amministrazione ai giovani che avevano partecipato a detti progetti L'ultimo comma della predetta norma, su

cui si appunta il primo motivo di impugnazione, così disponeva: “I giovani destinati ai progetti specifici predisposti dalla regioni fruiscono delle prestazioni assistenziali e previdenziali erogate dalla Cassa pensioni dipendenti enti locali e dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali”.

La durata di questi contratti fu prorogata dal d.l. n.633/1979, convertito in [l. n. 33/1980](#), che all'art. 26 bis prescriveva: “ La durata di esecuzione dei progetti specifici di servizi socialmente utili, predisposti dalle amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle ad orientamento autonomo, ai sensi della L. 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni è, in ogni caso, stabilita in ventiquattro mesi. La residua durata dei progetti specifici è utilizzata precipuamente per le attività di formazione dei giovani”

Ai sensi dell'art. 26 ter i giovani destinati a progetti specifici dovevano sostenere un esame di idoneità per l'ammissione nei ruoli delle amministrazioni dello Stato nella qualifica iniziale di ciascuna carriera, secondo le modalità che dovevano essere stabilite da ciascuna amministrazione “entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro competente, con riferimento a quelli previsti dalle norme vigenti per l'accesso mediante concorso alle carriere del pubblico impiego.”.

Di seguito, costoro venivano inseriti in una graduatoria, ex art. 26 quater comma 1, secondo quanto prescritto dai successivi comma 2 e 3, che così recitavano: “L'iscrizione nella graduatoria avviene secondo l'ordine cronologico determinato dalla data in cui ha avuto inizio il progetto specifico. Il punteggio riportato nell'esame determina l'ordine di precedenza esclusivamente per i giovani assunti per l'esecuzione dello stesso progetto specifico o di progetti specifici che abbiano avuto inizio nella stessa data. In caso di parità di punteggio l'ordine di precedenza è determinato in base ai criteri indicati nell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con [D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.](#)”.

La giurisprudenza amministrativa, formatasi a seguito di quanto ritenuto dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 1 del 9.2.1991, è costante nell'affermare che dal combinato disposto delle norme citate sono enucleabili tre “momenti”, ciascuno assoggettato ad uno specifico regime giuridico: a) quello di impiego pubblico a termine, disciplinato dalla [l. n. 285/1977](#) e da un contratto di formazione lavoro, ex lege prorogato e mai modificato, fino all'espletamento dell'esame di idoneità (con la instaurazione di un

rapporto preliminare e precario, non assimilabile al trattamento giuridico, assistenziale e previdenziale dei dipendenti non di ruolo); b) quello di pubblico impiego non di ruolo a tempo indeterminato fino all'immissione nei ruoli, costituito ai sensi della [l. n. 33/1980](#) con l'iscrizione nelle apposite graduatorie a seguito del superamento dell'esame di idoneità (con la formazione di un rapporto, a differenza del precedente stadio e a causa dell'accertamento di idoneità, assimilabile a quello dei dipendenti non di ruolo); c) quello di pubblico impiego «di ruolo» nelle diverse Amministrazioni, disciplinato dalle relative disposizioni vigenti.

Il [Consiglio di Stato con la sentenza n. 56 dell'11 gennaio 2016](#) ha affermato che "... il riferimento a tre distinti rapporti giuridici ha indotto correttamente la giurisprudenza a ritenere che il rapporto del personale di cui alla prima categoria, dall'assegnazione e fino all'immissione in ruolo (configurandosi come rapporto a termine, preliminare e precario, al quale non può applicarsi il trattamento giuridico assistenziale e previdenziale dei dipendenti non di ruolo dello Stato, trattandosi di un rapporto costituito specificamente ai sensi della [L. 285 del 1977](#) e dal contratto correlativamente stipulato), non consente l'applicazione dell'[art. 26 della L. 285 del 1977](#), per il quale la retribuzione delle prestazioni deve essere in ogni caso determinata in misura corrispondente al trattamento economico base minimo per i dipendenti di ruolo dello Stato addetti alle stesse od analoghe mansioni, per cui è stipulato il contratto, ridotta in proporzione dell'orario di servizio prestato. Infatti, ad avviso del Collegio, la diretta applicabilità di tale disposizione in tema di trattamento economico non può che essere negata proprio con riferimento alla particolarità del rapporto in oggetto, secondo la [L. 285 del 1977](#) (cfr. [Consiglio di Stato, sez. VI, 23 maggio 2008, n. 2491](#))."

La S.C. nell'ordinanza n. 9241/2021 ha fatto propria questa ricostruzione riguardante la distinzione dei tre rapporti: il primo, di impiego pubblico a termine, disciplinato dalla [legge nr. 285 del 1977](#) e da un contratto di formazione e lavoro, prorogato ex lege-intercorrente fino all'espletamento degli esami di idoneità, rapporto regolato sotto tutti i profili, oltre che dalla predetta legge, dall'atto contrattuale a termine che ne è alla base; il secondo, di pubblico impiego a tempo indeterminato non di ruolo, costituito a seguito del superamento dell'esame di idoneità, con l'iscrizione nelle apposite graduatorie ai sensi della [legge nr. 33 del 1980](#), intercorrente fino all'immissione nei ruoli; il terzo di pubblico impiego di ruolo nelle diverse amministrazioni, disciplinato dalle relative disposizioni.

La S.C. ha osservato che “Il giudice amministrativo ha evidenziato che dal complesso delle disposizioni che disciplinano i rapporti emerge, implicitamente ma del tutto chiaramente, la volontà del legislatore di tenere distinti i tre rapporti e di escludere comunque, al momento dell'inquadramento in ruolo, non solo il riconoscimento dell'anzianità maturata durante l'operatività del contratto di formazione e lavoro ma anche di quella acquisita durante il periodo di servizio come dipendenti civili non di ruolo” Ed ha concluso affermando che “Tale interpretazione va in questa sede condivisa, in quanto aderente alla lettera della legge ed al complessivo meccanismo di immissione nei ruoli, prevedente una sfasatura temporale ed una netta autonomia tra la costituzione del rapporto a tempo indeterminato «non di ruolo»— per effetto del superamento della prova di idoneità— e la assunzione come dipendente «di ruolo», per effetto dello scorrimento della graduatoria ovvero del superamento del concorso per titoli”.

Infine, nell'esprimere il principio di diritto ha puntualizzato che l'immissione in ruolo, che si colloca nella terza fase (c), avviene in esito alla seconda (b), che è equiparabile ad un ingresso dall'esterno (come si evince, del resto, dal chiaro disposto dell'art. 26 ter del d.l. n. 633/1979, convertito in [l. n. 33/1980](#)).

Alla stregua di quanto fin qui esposto è evidente che la portata dell'[art. 26, ultimo comma, l. n. 285/1977](#) va interpretata nel senso che l'attività prestata nella prima e seconda fase (a e b) non può considerarsi equiparabile al servizio nel ruolo in virtù della specifica disciplina.

Né appare rilevante la circostanza che, anche per il primo rapporto, sia stato effettuato dal COMUNE il versamento della contribuzione all'ex INADEL.

Difatti il versamento della contribuzione ai fini delle prestazioni previdenziali non può essere valorizzato, nel silenzio della legge, fino a radicare il diritto della computabilità del periodo di durata del contratto di formazione ai fini della determinazione del trattamento di fine servizio. Né può invocarsi il principio di automaticità delle prestazioni avuto riguardo sia all'oggetto della domanda, sia alla disciplina specifica che assiste la fase prodromica all'immissione in ruolo.

Infatti l'accesso al rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. avviene attraverso un meccanismo di reclutamento del tutto peculiare (il concorso) il che comporta che nel sistema vigente non è prevista la trasformazione del contratto a tempo determinato (che la P.A. può

stipulare solo a determinate condizioni con professionalità esterne) in indeterminato.

Tanto premesso deve escludersi il diritto del ricorrente MAZZOTTA a percepire il trattamento dall'INPS.

Ciò nondimeno e, pur ritenendosi non applicabile al rapporto a) il medesimo trattamento previsto per i due rapporti b) e c), non può escludersi il diritto della a) a percepire il trattamento dal datore di lavoro, COMUNE DI LECCE.

Difatti quest'ultimo, anche in presenza di regolari versamenti all'INADEL, resta tenuto a corrispondere il trattamento di fine servizio per il periodo lavorativo dal 22/05/1980 ed il 31/12/1982, per la complessiva somma lorda di € 4.376,52, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo, con diritto alla restituzione delle somme erroneamente versate all'ente previdenziale.

Ricorrono gravi motivi, attesi i contrasti giurisprudenziali in materia, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ANTONIO MAZZOTTA nei confronti di *COMUNE DI LECCE e INPS*, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) Rigetta la domanda nei confronti dell'INPS;
- 2) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna *COMUNE DI LECCE* al pagamento in favore di ANTONIO MAZZOTTA a titolo di trattamento di fine servizio per il periodo lavorativo dal 22/05/1980 ed il 31/12/1982, per la complessiva somma lorda di € 4.376,52, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo;
- 3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.

Lecce 28/03/2026

Il Giudice

(Dott.ssa Claudia Chiariotti)